

## **TI\_GERICHTE 10.2004.139 vom 21. Juli 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-07-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2004.139](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2004.139)

FR: TI\_GERICHTE 10.2004.139 du 21 juillet 2011

IT: TI\_GERICHTE 10.2004.139 del 21 luglio 2011

### **Volltext**

Incarto n.10.2004.139-

586/00

Lugano

21 luglio 2011

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Gianfranco Sciarini

ing. Argentino Jermini

segretaria giurista

Annalisa Butti

statuendo sull'istanza di indennizzo del 6 luglio 2000 presentata da

ISES 1

rappr. dall'RA 1

contro

COEP 1

rappr. dal Dipartimento del territorio, RA 2

relativamente al mapp. no. \_\_\_\_\_ (già mapp. no. \_\_\_\_\_) RFD  
di \_\_\_\_\_,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato, in fatto ed in diritto

1. Lo Stato del Cantone Ticino ha eseguito, a partire dalla primavera del 1999, una serie di opere stradali lungo la cantonale \_\_\_\_\_ comprendenti la ristrutturazione degli incroci E ed W in territorio di \_\_\_\_\_, la sostituzione della pavimentazione, un intervento

sul ponte verso la zona industriale e l'edificazione di tre rotonde in territorio di \_\_\_\_\_ (W) e \_\_\_\_\_ (E ed W). La messa in atto delle opere è stata preceduta da una procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione, che il Cantone ha avviato dinanzi al Tribunale di espropriazione mediante pubblicazione degli atti dal 16.2 al 17.3.1999; essa si è conclusa con sentenza definitiva del 4.5.1999 di approvazione del progetto così come pubblicato, rispettivamente con decreti di stralcio del 2.9/25.10.1999 (inc. no. EF/AP 99.522).

2.2.1. La part. no. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, non coinvolta direttamente nella suddetta procedura espropriativa, si trova posta a confine con la strada cantonale lungo la corsia \_\_\_\_\_ in prossimità dell'incrocio con Via delle \_\_\_\_\_. Su di essa, all'epoca dei lavori, ISES 1 conduceva in locazione un'officina specializzata nella revisione e nella rettifica di motori termici automobilistici e navali.

2.2. In data 19.6.2000 ISES 1 ha presentato al Tribunale di espropriazione una domanda volta ad ottenere, in via cautelare, la sospensione dei lavori stradali sostenendo che i macchinari pesanti utilizzati per la rimozione dell'asfalto generavano vibrazioni tali da rendere del tutto inservibili gli apparecchi di alta precisione impiegati nella sua officina. La domanda è stata respinta con decisione del 30.6.2000. Quindi, con istanza del 6.7.2000, ISES 1 ha convenuto in causa lo Stato del Cantone Ticino chiedendone la condanna al pagamento di un risarcimento di fr. 1'432'000.-, oltre interessi, a titolo di indennità per espropriazione dei diritti di vicinato, quest'ultima ascritta alle vibrazioni prodotte dai mezzi di cantiere, alla polvere ed all'inaccessibilità dell'officina che lo hanno costretto ad interrompere l'attività a partire dal 5.6.2000 con conseguente danno pecuniario perdurante dovuto al protrarsi dei lavori anche nell'anno e mezzo a venire. Il Cantone ha preso posizione sulla pretesa risarcitoria con memoria dell'11.9.2000 e ne ha chiesto la reiezione. Fondandosi sul rapporto reso da un consulente di fiducia esso ha contestato che le vibrazioni, la polvere e le difficoltà di accesso fossero superiori alla norma e potessero pregiudicare l'attività dell'istante. Nel frattempo, su richiesta di quest'ultimo, il Tribunale aveva disposto, previa nomina di un perito giudiziario, il rilevamento delle vibrazioni presso l'officina (perizia ing. \_\_\_\_\_). Le misurazioni, iniziate il 31.7.2000, sono state effettuate di comune accordo anche nei giorni 10-12 agosto all'interno dell'officina sigillata nonché, ininterrottamente e senza restrizioni di accesso, nei giorni 14-27 agosto. Il monitoraggio è poi proseguito anche in concomitanza con la demolizione del muro d'argine del riale \_\_\_\_\_ come pure nei mesi successivi fino all'udienza del 19.2.2001, giorno in cui ne è stata decisa l'interruzione. Esperita in seguito un'ulteriore perizia giudiziaria vertente sui limiti di tolleranza alle vibrazioni dei macchinari posti all'interno dell'officina (perizia ing. \_\_\_\_\_), all'udienza del 13.6.2002 le parti hanno stabilito di comune accordo che il Tribunale avrebbe statuito in via pregiudiziale sull'esistenza dei presupposti dell'azione.

2.3. Con sentenza del 9.9.2003 il Tribunale di espropriazione ha giudicato tempestiva e ricevibile la pretesa di ISES 1. Le motivazioni sono note. Qui basti rammentare, in estrema sintesi, che, accogliendo la tesi dell'istante, il Tribunale ha raggiunto il convincimento che le vibrazioni alle quali è stata esposta l'officina, frequentemente superiori alla soglia massima di tolleranza, e la reiterata ostruzione dell'accesso, abbiano gravemente compromesso l'attività aziendale configurandosi, perciò, complessivamente come eccessi oggettivi contrari alle regole di vicinato. Lo Stato del Cantone Ticino ha impugnato tale decisione mediante ricorso che il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto con sentenza del 25.7.2005 cresciuta incontestata in giudicato (parz. pubblicata in RtiD I-2006 no. 23).

2.4. Ripresa istruttoria, questo Tribunale ha

ordinato all'istante di completare e specificare la sua pretesa di indennizzo. Con memoria del 15.9.2006 ISES 1 ha dunque spiegato che la prolungata inattività dovuta ai lavori stradali, iniziati nel giugno del 2000 e terminati solo verso la fine del 2001, ha di fatto portato, nonostante gli sforzi compiuti, all'impossibilità di rilanciare l'azienda. Pertanto egli ha chiesto il risarcimento di un importo totale di fr. 1'599'366.- comprendete:

- perdita di guadagno durante i lavori e nei 1-2 anni successivi normalmente necessari per il recupero attività (giugno 2000 ■ dicembre 2003) fr. 450'000.-
- perdita di guadagno futuro corrispondente al reddito dell'officina qualora l'attività fosse continuata normalmente fr. 838'566.-
- onere locativo (giugno 2000- dicembre 2003) fr. 100'800.-
- perdita totale dell'inventario e dei macchinari fr. 100'000.-
- spese varie fr. 20'000.-
- spese di patrocinio fr. 90'000.-

Il Cantone, con osservazioni del 20.10.2006, ha rilevato che il diritto del conduttore di ottenere il risarcimento del danno dipendente da immissioni che pregiudicassero l'uso contrattualmente conforme dell'oggetto locato, non può eccedere la durata del contratto di locazione; a suo avviso un'indennità è quindi dovuta solo per il periodo intercorso tra l'inizio della turbativa, ossia il 5.6.2000 (data di apertura del cantiere), ed il primo termine di scadenza contrattuale, e cioè il 31.12.2000. Considerando, sulla base degli atti, che il reddito medio nei cinque anni precedenti la turbativa era di fr. 57'58'000.-, esso ne ha dedotto una perdita netta massima di fr. 18'603.- che ha accettato di rimborsare. Per il resto ha integralmente contestato la pretesa siccome priva di fondamento. Dopo un ulteriore scambio di allegati le parti sono comparse all'udienza del 24.1.2008: fallito il tentativo di conciliazione, esse hanno notificato i loro mezzi di prova che il Tribunale ha ammesso seduta stante fatta eccezione per tutta una serie di testimonianze indicate dall'istante nella sua memoria scritta, sulle quali si è riservato di decidere nel prosieguo della causa. L'istruttoria è poi continuata con l'audizione dei testi ammessi, il richiamo di documenti vari e la nomina di un perito giudiziario incaricato della stesura di una perizia contabile. Il referto è stato consegnato il 24.2.2010 ed il relativo complemento il 26.11.2010. Con ordinanza del 19.1.2011 questo Tribunale, alla luce degli atti formanti l'incarto, ha respinto le prove testimoniali rimaste in sospeso ed ha citato le parti al dibattimento finale che si è svolto il successivo 3.5.2011. Nella sua memoria conclusiva l'istante ha definitivamente aggiornato la sua pretesa a fr. 710'137.53 costituiti da:

- perdita di guadagno periodo di cantiere (5.6.2000 ■ 31.12.2001) fr. 95'536.20
- periodo di riassetto (1.1.2002 ■ 31.12.2003) fr. 133'055.38
- perdita valore aziendale fr. 234'252.75
- perdita dell'inventario fr. 80'000.■
- onere locativo fr. 100'800.■
- spese diverse e di patrocinio fr. 66'493.20

Il Cantone, da parte sua, ammette una perdita massima di fr. 25'000.-, importo dal quale dev'essere dedotto l'acconto di fr. 15'000.- già versato in data 20.12.2008.

2.5. ISES 1 è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria a far tempo dal 7.9.2009 con ordinanza del 18.11.2009.

3.3.1. L'istante rivendica un'indennità per perdita di guadagno di fr. 228'591.58, danno ascritto al fermo lavorativo forzato protrattosi sia durante la fase di cantiere sia nei due anni seguenti normalmente necessari per recuperare l'esercizio aziendale (giugno 2000 ■ dicembre 2003). In aggiunta egli pretende un'indennità per la perdita totale dell'azienda imputata all'impossibilità di ricostituire la clientela ed alla conseguente cessazione definitiva dell'attività alla fine del 2003; sulla scorta di una valutazione contabile eseguita da un consulente di fiducia, egli quantifica tale pregiudizio in fr. 234'252.75, importo pari al valore capitalizzato in funzione dei redditi futuri che avrebbe ancora potuto conseguire. Il Cantone obietta che l'istante, nella sua qualità di conduttore, ha diritto al risarcimento dell'utile che avrebbe potuto conseguire o del pregiudizio determinato dalla turbativa, ma soltanto fino alla scadenza del contratto o al prossimo termine utile di disdetta. Non è invece ammissibile che l'espropriante sia costretto a compensare perdite di fatto, e cioè guadagni fondati, ad esempio, sulla probabilità che il locatore rinnovi il contratto alla scadenza. Su tali basi il Cantone sostiene che in concreto il periodo da considerare ai fini dell'indennizzo sia quello intercorso tra l'inizio della turbativa, che coincide con l'apertura del cantiere (5.6.2000), e la prima scadenza contrattuale ossia il 31.12.2000 (cfr. doc. 1bis: contratto di locazione del 20.1.1995).

3.2. Anzitutto si impongono alcune osservazioni riguardo al ragionamento del Cantone poiché questi parte dal presupposto che l'istante avrebbe dovuto disdire il contratto di locazione entro il mese di giugno 2000 per la fine di dicembre, quando ciò non era ragionevolmente esigibile. In effetti, considerato che normalmente i cantieri rappresentano un fastidio temporaneo e che l'officina costituiva l'unica fonte di reddito per l'istante, quest'ultimo poteva ritenere, in buona fede, che la turbativa sarebbe cessata entro tempi ragionevoli e senza che fosse necessario disdire il contratto di locazione: ciò che in effetti è avvenuto (cfr. teste \_\_\_\_\_). Oltre tutto non è detto che a lavori appena iniziati la disdetta fosse la soluzione più saggia: sia perché la portata e gli effetti delle immissioni non erano ponderabili (o per lo meno non lo erano ancora) con la dovuta cognizione; sia perché si trattava di decisione importante, che non poteva essere presa in poco più di tre settimane dall'inizio delle immissioni; sia infine perché non necessariamente avrebbe ridotto il danno. Di conseguenza, anche ammettendo ■ in via puramente ipotetica ■ che a fronte della turbativa l'istante dovesse recedere dal contratto in virtù dell'obbligo che ogni espropriato ha di contenere il danno, un'eventuale disdetta straordinaria (art. 266g CO) o per sopraggiunti difetti (art. 259b let. a CO) avrebbe comunque potuto essere data al più presto nel dicembre del 2000 con conseguente scioglimento del contratto non prima del mese di giugno del 2001, e ciò per due motivi: anzitutto perché il termine legale di preavviso per locali commerciali è di sei mesi (art. 266d CO); ed in secondo luogo perché all'istante doveva essere riconosciuto il tempo necessario per comprendere appieno la rilevanza delle immissioni ed i rischi legati all'inattività persistente, per assegnare al locatore un congruo termine per eliminare il difetto ed attenderne la scadenza (logicamente) infruttuosa, ed infine per cercare una sistemazione logistica alternativa.

3.3. Una limitazione dell'uso o del godimento del bene locato, sotto forma di immissioni eccessive, equivale all'imposizione coatta di una servitù il cui oggetto consiste nell'obbligo di tollerare le immissioni (Hess/Weibel, *Das Enteignungsrecht des Bundes*, 1986, ad art. 19 no. 154; Bovey, *L'expropriation des droits de voisinage*, 2000, p. 108-109; DTF 132 II 427 c. 3). Una tale servitù, giuridicamente equiparata ad un'espropriazione parziale, di regola è indennizzata in funzione del deprezzamento subito

dalla particella gravata (art. 11 let. b Lespr; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 155). Nel caso particolare di un cantiere stradale le immissioni eccessive non hanno carattere definitivo e pregiudicano solo provvisoriamente l'uso del fondo: la facoltà di disporre liberamente sarà infatti completamente ripristinata con la fine dei lavori e la chiusura dell'impianto. Perciò, come in caso di espropriazione temporanea, l'indennizzo deve coprire solamente il danno che si è effettivamente prodotto e corrisponde in sostanza ad un'indennità per inconvenienze giusta l'art. 19 let. c lespr (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 158; Bovey, op. cit., p. 109; DTF 132 II 427 c. 6.2). Concretamente ciò significa che se ad essere colpiti sono stabili commerciali e di reddito l'indennità compensa, di regola, la perdita d'esercizio subita nel periodo di vigenza della turbativa nonché eventuali altri pregiudizi, come ad esempio oneri supplementari di manutenzione, che ne siano una conseguenza diretta (DTF 132 II 427 c. 6.3-6.4; RDAT 1990 no. 56; Gianoni, Le immissioni eccessive e i pregiudizi provocati dai cantieri di costruzione di opere pubbliche nell'ottica del giudice espropriativo, in: Temi scelti di diritto espropriativo, CFPG 2010, p. 56).

3.4. Nella fattispecie in esame le immissioni eccessive generate dal cantiere stradale erano costituite, come già accertato, da ripetute vibrazioni ed ostruzioni dell'accesso. Dagli atti di causa si evince che tali immissioni si sono manifestate in modo persistente, determinando l'inattività forzata dell'istante, per la durata di 1 anno tra i mesi di giugno del 2000 e del 2001. Comprova ne sono tanto i rilevamenti delle vibrazioni provocate dai mezzi di cantiere eseguiti fino al mese di febbraio del 2001, quanto i rapporti giornalieri e gli scatti fotografici (fascicoli doc. OO-QQ, TT p. 11) che attestano univocamente, anche nei quattro mesi successivi, la presenza e l'uso continui di macchinari pesanti all'altezza dell'officina analoghi a quelli già impiegati durante la pregressa campagna di misurazione (rulli di varia grandezza, piastra vibrante, dumper, demolitore, bagger). E quindi presumibile che abbiano provocato scosse tali da rendere inservibili in permanenza gli strumenti dell'officina. La turbativa è cessata il 19.6.2001, data in cui i lavori sono stati interrotti (cfr. rapporti giornalieri). Perciò va ritenuto che a partire da questo momento l'istante fosse in grado di rimettere a punto i propri strumenti e di riprendere la sua attività. I pochi interventi ancora eseguiti sulla strada dopo la pausa estiva, tra il 3 ed il 20 settembre (giorno in cui il cantiere è stato definitivamente smantellato), non erano a connotazione invasiva né atti a compromettere oltre il sopportabile l'attività che l'istante doveva già aver ripreso nel mese di giugno. Ferme restando le considerazioni di cui sopra, si peccherebbe d'ottimismo credendo che l'istante potesse immediatamente ritornare ai ritmi di lavoro ed ai risultati d'esercizio passati, specie a fronte del contesto specifico nel quale operava. Per riacquisire la clientela era necessario un certo lasso di tempo che viene prudentemente valutato in 1 anno (cfr. perizia 24.2.2010 p. 13). Eventuali difficoltà di recupero oltre questo periodo non sono ragionevolmente imputabili al cantiere stradale, e tanto meno può esserlo la chiusura definitiva dell'azienda: una volta cessata la turbativa e trascorso un accettabile intervallo di assestamento di 1 anno, la mancata riconquista del mercato è da ricondurre a fattori indipendenti dall'evento espropriativo o alla situazione economico-congiunturale. Si tenga presente che l'artigianato specializzato locale non è particolarmente florido e che in un'epoca di rapida evoluzione tecnologica, nella meccanica di precisione (ma non solo in questo campo) le riparazioni e le rettifiche sono interventi sempre meno ricorrenti ai quali, anche per motivi di convenienza economica, si tende a preferire il ricambio del pezzo difettoso o la sostituzione tout court dell'apparecchio ricorrendo alla consulenza di aziende fuori cantone. Non è poi trascurabile che l'impossibilità lavorativa dell'istante è stata determinata anche da

malattia per la quale egli ha percepito un'indennità per perdita di guadagno negli anni 2001 e 2002. Tutto ciò considerato la perdita del valore aziendale non è risarcibile. È invece indennizzabile la perdita di guadagno subita nel biennio successivo all'apertura del cantiere. 3.5. Gli spunti necessari per il calcolo dell'indennità sono offerti dalla perizia giudiziaria del 24.2.2010. Per assolvere il suo mandato, l'esperto si è dichiaratamente fondato sui conti annuali, utilizzati anche a fini fiscali, ed ha considerato tanto gli ammortamenti quanto i costi fissi d'esercizio (salari e oneri sociali, affitto, manutenzioni e spese varie); egli ha spiegato nel dettaglio le operazioni svolte e motivato puntualmente le sue conclusioni, tanto da offrire un quadro economico obiettivo e convincente. Su tali basi è da ammettere una perdita di reddito netto presumibile di fr. 74'605.10 per il periodo di durata del cantiere dal 5.6.2000 al 31.6.2001 (cfr. perizia p. 9-10), rispettivamente di fr. 50'722.60 per l'anno seguente inteso quale ragionevole periodo di tempo per riassetare l'azienda (cfr. perizia p. 14). Importi, questi, che appaiono attendibili anche a fronte del trend complessivamente negativo che ha caratterizzato i cinque anni precedenti l'apertura del cantiere (cfr. perizia p. 6). Sia detto che nel complemento peritale del 26.11.2010 l'esperto ha raggiunto risultati leggermente inferiori considerando, su richiesta del Cantone, anche le indennità per perdita di guadagno percepite dall'istante nel 2001 e nel 2002. Le cifre così ottenute non hanno tuttavia rilevanza ai fini del presente giudizio. In effetti, per determinare l'indennità, importa stabilire quale sia la presumibile perdita di reddito dovuta al cantiere per rapporto al reddito conseguibile in condizioni lavorative normali. In quest'ambito l'indennità per perdita di guadagno non è un dato di rilievo anche perché non è una voce della contabilità aziendale né è deducibile dai bilanci. Tanto è vero che lo stesso perito ha confermato, comunque, le risposte già fornite nella perizia di cui ha espressamente ribadito la correttezza (cfr. complemento peritale p. 14). Di conseguenza l'indennità per la perdita di guadagno per il periodo 5.6.2000 ■ 31.6.2002 ammonta a fr. 125'327.70.

4. ISES 1 lamenta inoltre una serie di spese delle quali pretende di essere risarcito. Come già indicato l'indennità è finalizzata a compensare il danno effettivo patito dall'espropriato. In linea di conto entrano quindi, oltre alla perdita di reddito già ammessa, anche tutti gli altri pregiudizi giusti art. 11 let. c Lespr, purché siano prevedibili, secondo il corso ordinario delle cose, quale conseguenza dell'evento espropriativo (Bovay, op. cit., p. 109; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 173, 197). Nel dettaglio l'istante pretende il rimborso dei seguenti importi: a) fr. 100'800.- pari alla pigione che avrebbe inutilmente versato nel periodo giugno 2000 ■ dicembre 2003. Tale importo non può essere riconosciuto poiché il canone locativo è già considerato nei costi determinanti per il calcolo della perdita di reddito (cfr. perizia p. 9-10, 12-13). Sia detto, peraltro, che le immissioni eccessive prodotte dal cantiere stradale costituivano un difetto giustificante una riduzione della pigione giusta art. 259d CO (DTF 132 II 427 c. 6.3). Sollecitato ad accordare una tale riduzione, il locatore ha opposto un rifiuto per il motivo che il canone già era contenuto (cfr. teste Ricca). Anziché adagiarsi a questa decisione, era compito dell'istante, per contenere il danno, rivolgersi al competente ufficio di conciliazione in materia di locazione. b) fr. 80'000.- per la perdita totale dell'inventario e dei macchinari di precisione. Riguardo ai macchinari è stato riferito che, seppur funzionanti, erano datati e che sono rimasti abbandonati nell'officina dopo la partenza dell'istante finché lo stesso locatore non è riuscito a liberarsene (cfr. teste \_\_\_\_\_). Per il resto la cifra indicata è fondata su semplici dichiarazioni e valutazioni di parte, rispettivamente su documenti privi di firma, di data e di un qualsiasi dettaglio monetario (cfr. doc. F e G). Perciò la pretesa non appare

adeguatamente sostanziata. In ogni caso, considerato che il dissesto dell'azienda non è da imputare ai lavori stradali, manca anche qualsiasi nesso di causalità con l'asserita perdita dell'inventario.c) fr. 66'493.20.- per spese diverse e di patrocinio.L'istante chiede la rifusione delle note di onorario emesse dal geologo \_\_\_\_\_ (fr. 6'936.15, doc. CC), rispettivamente da \_\_\_\_\_ (fr. 1'228.80, doc. I), in relazione alle misurazioni effettuate al mapp. no. 284 (cfr. anche riassunto prestazioni DAS dell'11.3.2011). Tali esborsi sono correlati a consulenze giustificabili nel quadro di una corretta tutela degli interessi dell'istante stesso, e dunque se ne ammette l'indennizzo per complessivi fr. 8'164.95.Le spese legali sostenute nel procedimento espropriativo non sono una componente della piena indennità né si configurano quali altri pregiudizi ai sensi degli art. 9 e 11 let. c Lespr, bensì costituiscono pure spese processuali giusta l'art. 73 cpv. 1 Lespr (DTF 129 II 106 c. 3.1 e rinvi), ed è su questa base che saranno stabilite.

5.In conclusione, l'indennità espropriativa totale, riconosciuta sulla base dei considerandi che precedono, ammonta a fr. 133'492.65, importo dal quale dovrà essere dedotto l'acconto di fr. 15'000.- già versato dal Cantone in data 20.12.2008.Tale indennità frutta interessi a partire dal giorno in cui sono iniziati i lavori poiché in materia di espropriazione di diritti di vicinato quel momento è parificato all'anticipata immissione in possesso (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 159; DTF 132 II 427 c. 6.5.1; RDAT 1990 no. 56 c. 17). Il tasso d'interesse coincide con il saggio usuale di cui all'art. 52 cpv. 3 Lespr che, già stabilito periodicamente dal Tribunale federale, corrisponde con effetto dal 1°.1.2010 al tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione.In concreto gli interessi sono dunque da calcolare sulla base dei seguenti tassi annuali:- del 4% dal 5.6.2000 al 31.12.2000- del 4.5% dal 1°.1.2001 al 31.8.2002- del 4% dal 1°.9.2002 al 30.4.2003- del 3.5% dal 1°.5.2003 al 31.12.2009- del 3% dal 1°.1.2010 al 1°.12.2010- del 2.75% dal 2.12.2010 in poi

6.Le procedure dipendenti da una violazione dei diritti di vicinato soggiacciono all'istituto dell'espropriazione formale. In tale ambito, conformemente alla regola generale prevista dall'art. 73 cpv. 1 Lespr, le spese di procedura sono interamente a carico dell'ente espropriante il quale è tenuto, inoltre, a versare all'espropriato un'equa indennità per ripetibili. In concreto non vi è motivo di scostarsi da questo principio poiché, sebbene alla luce delle risultanze istruttorie la pretesa dell'istante si sia rivelata eccessiva, non è ravvisabile un agire temerario tale da giustificare la ripartizione delle spese giusta art. 73 cpv. 2 Lespr (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 114 no. 6).L'indennità per ripetibili copre le spese oggettivamente necessarie cagionate dal procedimento che l'espropriato ha sostenuto per tutelare convenientemente i suoi interessi. L'indennità, che non dipende dal valore litigioso, dev'essere commisurata all'assistenza effettivamente prestata dal legale per l'adempimento del suo mandato, ovvero tenendo conto della diligenza dimostrata e del tempo impiegato come pure della durata e delle difficoltà della causa (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 115 no. 3-4; RDAT II-1994 no. 66; TRAM 5.2.2009 N. 50.2008.4 in re V.).All'istante è già stata riconosciuta un'indennità per ripetibili di fr. 6'000.-, relativamente alla prima fase del procedimento, con la sentenza emessa in via pregiudiziale il 9.9.2003. In questa sede occorre stabilire l'indennità per la fase successiva alla sentenza definitiva del Tribunale cantonale amministrativo.Considerato l'impegno profuso per la stesura delle memorie scritte, come pure in relazione alla posa dei quesiti ed allo studio dei referti peritali, la partecipazione alle udienze, i colloqui con il cliente e la corrispondenza, appare equo ritenere che il legale abbia ancora dedicato 25 ore alla pratica. L'indennità di

patrocinio è dunque fissata in fr. 6'250.- corrispondenti a 25 ore lavorative a fr. 250.- l'ora.

Per i quali motivi

richiamata la Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza lo Stato del Cantone Ticino è condannato a versare a ISES 1, per titolo di espropriazione formale dei diritti di vicinato, un'indennità di fr.133'492.65oltre interessi ai saggi seguenti:- del 4% dal 5.6.2000 al 31.12.2000- del 4.5% dal 1°.1.2001 al 31.8.2002- del 4% dal 1°.9.2002 al 30.4.2003- del 3.5% dal 1°.5.2003 al 31.12.2009- del 3% dal 1°.1.2010 al 1°.12.2010- del 2.75% dal 2.12.2010 in poi

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 2'000.- nonché le spese peritali in fr. 18'292.- sono a carico dello Stato del Cantone Ticino con l'obbligo di rifondere all'istante fr. 6'250.- per ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall'intimazione.

4. Intimazione a:- avv. Paolo Tamagni, Viale Stazione 32, c.p. 1855, 6501 Bellinzona  
- Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, 6500 Bellinzona

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente

Margherita De Morpurgo

La segretaria giurista

Annalisa Butti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.